



Giovedì 30/05/2024

L'importo del Diritto camerale 2024

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Il D.L. n. 90/2014 (â€œMisure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per lâ€™efficienza degli uffici giudiziariâ€•) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare lâ€™importo del diritto annuale, rispetto allâ€™anno 2014, Ã¨ stato ridotto del 50%, a decorrere dallâ€™anno 2017.

Le misure del diritto annuale per lâ€™anno 2024 sono state indicate nella nota n. 383421 del 20-12-2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (pdf) che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dellâ€™importo del diritto camerale, come determinato per lâ€™anno 2014, stabilita a decorrere dallâ€™anno 2017 dallâ€™art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 lâ€™incremento della misura del diritto annuale del 20% (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nellâ€™allegato â€œAâ€• del medesimo decreto (CCIAA delle Marche â€œ Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2024, salvo le nuove iscrizioni in corso dâ€™anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilitÃ di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo dâ€™imposta coincidente con lâ€™anno solare il versamento dovrÃ quindi avvenire entro il 1Â° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica).

Ã inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilitÃ di:

â€ˆ consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;

â€ˆ calcolare lâ€™importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

â€ˆ effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

- le imprese individuali;
- le societÃ semplici;
- le societÃ commerciali;
- le cooperative e le societÃ di mutuo soccorso;
- i consorzi e le societÃ consortili;
- gli enti pubblici economici;



- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio):

Â
Sede
Unità

Imprese che pagano in misura fissa
Â

Â
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
â, -44,00
â, -8,80

Â
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria
â, -100,00
â, -20,00

Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
Â

Â
Società semplici non agricole
â, -100,00



â‚¬20,00

Â
SocietÃ semplici agricole

â‚¬50,00

â‚¬10,00

Â
SocietÃ tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001

â‚¬100,00

â‚¬20,00

Â
Soggetti iscritti al REA

â‚¬15,00

Â

Imprese con sede principale allâ€™estero

Â

Â
Per ciascuna unitÃ locale/sede secondaria

â‚¬55,00

Â

Â
Le societÃ e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1Â° gennaio, devono calcolare il diritto in base alÂ fatturato conseguito nellâ€™esercizio precedenteÂ (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

Â SCAGLIONI DI FATTURATO
ALIQUEUTE

da euro

a euro

Â



0,00
100.000,00
200,00 (importo fisso)

oltre 100.000,00
250.000,00
0,015%

oltre 250.000,00
500.000,00
0,013%

oltre 500.000,00
1.000.000,00
0,010%

oltre 1.000.000,00
10.000.000,00
0,009%

oltre 10.000.000,00
35.000.000,00
0,005%

oltre 35.000.000,00
50.000.000,00
0,003%

oltre 50.000.000,00
Â
0,001% (fino a un massimo di Â, 40.000,00)

Â



UnitÀ

20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di €, 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5° decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato " soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare " pari a €, 100,00.